



Camera di Commercio  
Ferrara

# **Guida alla bollatura dei libri e dei registri**

*Aggiornata a marzo 2022*

## Sommario

Premesse.....	3
1. Competenza territoriale del Registro Imprese.....	4
2. Preparazione dei libri da bollare.....	4
Libro giornale e libro inventari.....	4
3. Modulistica.....	5
3.1 Modello L1.....	5
3.2 Distinta libri e scritture contabili da bollare e numerare.....	5
4. Diritti di segreteria e imposta di bollo.....	5
4.1 Diritti di segreteria.....	5
4.2 Imposta di bollo.....	5
4.2.1 Libro giornale ed inventari.....	5
4.2.2 Altri libri.....	6
4.2.3 Modalità di versamento.....	6
4.2.4 Esenzione totale dall'imposta di bollo.....	6
5. Tassa di concessione governativa.....	6
5.1 Tassa forfetaria.....	6
5.2 Tassa ordinaria.....	7
5.3 Esenzione e riduzione tassa di concessione governativa.....	8
6. Principali libri da bollare.....	8
6.1 Registri obbligatori, per spa, srl e cooperative, previsti dal Codice Civile (bollatura obbligatoria Registro Imprese – Notaio).....	8
6.2 Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali.....	8
6.3 Bollatura facoltativa.....	9
6.3.1 Libri contabili previsti dal Codice Civile.....	9
6.3.2 Registri IVA e altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi.....	9
7. Bollatura di competenza di altri enti.....	10
7.1 Bollatura presso uffici INAIL o INPS.....	11
7.2 Bollatura presso ufficio A.S.L.....	11
7.3 Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura).....	11
7.4 Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune.....	11
7.5 Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.....	11
8. Casi particolari.....	11
8.1 Società in liquidazione e fallite.....	11
8.2 Società trasformate.....	12
8.3 Registro del commissario liquidatore.....	12
9. Sportelli e orari per informazioni.....	12
9.1 Ufficio di Ferrara.....	12
9.2 Ufficio distaccato di Cento.....	12

## Premesse

Con l'entrata in vigore della legge 18.10.2001 n. 383, avvenuta il 25.10.2001, è stato soppresso l'obbligo della bollatura, divenuta conseguentemente facoltativa, di alcuni libri obbligatori.

In particolare la normativa ha modificato l'art. 2215 c.c., l'art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell'IVA), l'art. 22, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevedendo quanto segue.

### **1. Soppressione dell'obbligo di bollatura (divenuta facoltativa) del libro giornale e del libro degli inventari (art. 2215 c.c.)**

Tale adempimento è divenuto facoltativo. Il libro giornale e il libro degli inventari sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso. Tale numerazione dovrà essere annuale ed è sufficiente che avvenga anteriormente all'utilizzo di ciascuna pagina.

Nel caso sia richiesta la bollatura, i libri contabili, prima **di essere messi in uso**, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere:

- in regola con l'imposta di bollo e la tassa concessione governativa come di seguito specificato;
- bollati su ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Permane l'obbligo della bollatura iniziale (prima della messa in uso) dei libri sociali delle società di capitali indicati negli artt. 2421 e 2478 c.c. I libri in questione vanno bollati dall'ufficio Registro delle imprese o da un notaio.

### **2. Soppressione dell'obbligo di bollatura (divenuta facoltativa) dei registri IVA (art. 39 c. 1 D.P.R. 633/1972)**

Tale adempimento è divenuto facoltativo. Permane invece l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messe in uso. Permane, qualora non venga richiesta la bollatura, anche l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.

### **3. Soppressione dell'obbligo di bollatura (divenuta facoltativa) dei registri contabili previsti dal D.P.R. 600/1973 (Art. 22 c. 1 D.P.R. 600/1973)**

Tale adempimento è divenuto facoltativo. Permane l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messe in uso. Permane, qualora non venga richiesta la bollatura, anche l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa. Viene confermato l'obbligo della bollatura per i libri e i registri il cui adempimento sia previsto da leggi speciali.

### **4. Registro carico e scarico dei rifiuti (art. 36, comma 24 bis c. 1 D.Lgs. 4/2008)**

In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, il quale ha previsto che i registri di carico e scarico rifiuti devono essere bollati dalla Camera di commercio. In merito si precisa che essi non sono soggetti alla corresponsione della tassa di concessione governativa né all'assolvimento dell'imposta di bollo.

## **1. Competenza territoriale del Registro Imprese**

Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la **sede legale** del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle imprese.

Per le imprese plurilocalizzate, è competente l'ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l'ufficio del Registro delle imprese ove è ubicata l'unità locale.

## 2. Preparazione dei libri da bollare

Nei libri bisogna riportare in ogni pagina:

- la denominazione dell'impresa;
- il codice fiscale;
- il tipo di libro;
- il numero di pagina.

Nei libri rilegati o a modulo continuo è sufficiente che i dati della denominazione d'impresa, del codice fiscale e del tipo di libro siano riportati nella prima pagina.

Le marche da bollo devono essere applicate sull'ultima pagina utile intestata e numerata.

I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l'indicazione dell'anno e della tipologia di "sezionale" su tutte le pagine.

Per i libri composti da **fogli mobili**, occorre **annullare con una barra trasversale il retro** non numerato della pagina in quanto non utilizzabile.

Non si accettano libri con la numerazione cancellata o modificata.

I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.

Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel Registro delle imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA/codice fiscale e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società, la denominazione della stessa e l'ubicazione della sede legale.

## Libro giornale e libro inventari

E' stato soppresso l'obbligo di bollatura – divenuta facoltativa - di questi libri, che devono solo essere numerati progressivamente. Si precisa che l'anno da indicare è l'anno cui fa riferimento la contabilità (Circolare Agenzia delle Entrate 1/8/2002 n. 64). In ogni caso, qualora si decida di procedere alla bollatura, è dovuta la tassa di CC. GG. e l'imposta di bollo aumentata da euro 16,00 a euro 32,00 per ogni 100 pagine o frazione, per gli imprenditori individuali e le società di persone. Per le società di capitali l'imposta di bollo è pari a euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione.

Qualora il contribuente eserciti la facoltà di richiedere la bollatura dei libri contabili, la numerazione è progressiva per anno, con l'indicazione dell'anno in cui è effettuata la bollatura (sul punto v. Circolare n. 92 del 22/10/2001).

## 3. Modulistica

### 3.1 Modello L1 (non più utilizzabile)

L'art. 7 del D.P.R. 581/1995 prevedeva l'obbligo, per i notai, di comunicare tutte le bollature eseguite sulle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 C.C. (libro giornale ed inventari) attraverso la compilazione del modello L1.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 383/2001 (25 ottobre 2001), che ha soppresso l'obbligatorietà della bollatura del libro giornale e del libro inventari, tutte le bollature eseguite dai notai su tali tipologie di libri non dovranno più essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese che non è più tenuto al controllo della numerazione progressiva ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. 581/1995. Per gli altri libri continua a permanere l'esonero dalla comunicazione. **Di conseguenza, il modello L1 non deve più essere utilizzato.**

## **3.2 Distinta libri e scritture contabili da bollare e numerare**

La distinta (modello L2) va compilata indicando tutti i dati identificativi dell'impresa. Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Può essere presentata, unitamente alla documentazione prevista, da un incaricato dell'impresa. **Si raccomanda di indicare il numero telefonico del richiedente, nell'apposito campo del modulo.**

## **4. Diritti di segreteria e imposta di bollo**

### **.4.1 Diritti di segreteria**

I diritti di segreteria ammontano a euro 25,00 a prescindere dal numero delle pagine, per ogni libro o registro. Le modalità di pagamento consentite sono le seguenti: contanti, bancomat, carta di credito, avviso PAGOPA. **Non** è più consentita la modalità di pagamento tramite c/c postale. Il formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15, D.Lgs. n. 22/1997).

### **.4.2 Imposta di bollo**

#### **4.2.1 Libro giornale ed inventari (bollatura facoltativa)**

Ai sensi dell'art. 16 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, l'imposta di bollo è pari ad euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione per tutti i soggetti diversi da coloro che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, in particolare:

- Imprenditori commerciali;
- Società di persone;
- Società cooperative;
- Mutue assicuratrici;
- G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico;
- Associazioni e Fondazioni;
- Enti morali.

L'imposta di bollo è pari ad euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (l'importo rimane invariato anche nel caso di utilizzo dei libri senza la preventiva bollatura) e precisamente:

- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- Consorzi ed aziende di Enti locali;
- Enti pubblici.

## 4.2.2 Altri libri

L'imposta di bollo è pari ad euro 16,00 ogni cento pagine o frazione.

## 4.2.3 Modalità di versamento

Le marche da bollo saranno applicate ed annullate da parte dell'ufficio camerale nell'ultima pagina numerata. Il pagamento, in alternativa, può essere effettuato tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato "imposta di bollo su libri e registri". In tal caso andrà allegato al modello L2 copia del modello F23 quietanzato dalla banca o dall'ufficio postale e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina del libro o registro.

## 4.2.4 Esenzione totale dall'imposta di bollo

L'**esenzione totale** dall'imposta di bollo si applica per:

1. i formulari dei rifiuti trasportati;
2. registri di carico e scarico rifiuti;
3. le cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell'Albo delle cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
4. le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97);
5. le associazioni e le fondazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, come da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti detta iscrizione e che l'associazione non ha scopo di lucro.

# 5. Tassa di concessione governativa

## . 5.1 Tassa forfettaria

**(Per SPA, SAPA, SRL, SOCIETÀ CONSORTILI PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUITA DAL D.LGS. 267/2000)**

Le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L'obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l'applicazione dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa. Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

- 309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito. Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Il versamento va effettuato, per l'anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul **c/c postale 6007** intestato ad **AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI**, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, e per gli anni successivi, il versamento va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il **modello F24** esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "**7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. Per maggiori informazioni consultare il sito dell'**Agenzia delle Entrate**. Va allegata al modello L2 la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

La tassa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l'applicazione della tassa annuale forfettaria: infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

Poiché l'importo della tassa dipende dall'ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull'importo della tassa dovuto per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente. Se il soggetto è neocostituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 6007 intestato all'*Agenzia delle Entrate*, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all'ufficio Iva, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Se invece il soggetto è costituito prima dell'anno in corso, il versamento va effettuato mediante il modello di pagamento F24 compilando la sezione "erario" codice tributo 7085. Ai sensi della nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, approvata con D.M. del 28/12/1995, tale versamento va effettuato entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente. -Pertanto per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale versamento deve essere esibita la ricevuta dell'anno precedente. Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

## 5.2 Tassa ordinaria

**(Per IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612 C.C., PROFESSIONISTI, SOCIETA' COOPERATIVE A RESPONSABILITA' LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI)**

Il versamento ammonta ad **euro 67,00** per ogni registro, ogni cinquecento pagine o frazione. Il versamento può essere effettuato alternativamente come segue:

- tramite c/c postale 6007, intestato all' Agenzia delle Entrate con attestazione e ricevuta, in originale, da allegare al mod. L2;
- tramite l'applicazione di marche di concessione governativa, specificando la descrizione "**Contributo amministrativo passaporto**".

## 5.3 Esenzione e riduzione tassa di concessione governativa

Sono **totalmente esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa** le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali e le associazioni di volontariato, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.

Le **cooperative edilizie**, regolarmente iscritte nell'**Albo delle cooperative** presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa, pari ad **euro 16,75** per ogni registro, ogni cinquecento pagine o frazione.

Sono esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa anche il formulario per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.

## **6. Principali libri da bollare**

Il seguente elenco intende dare un'indicazione dei principali libri e registri contabili e della relativa competenza degli enti preposti alla bollatura. I libri sotto indicati vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.

### **. Registri obbligatori, per spa, srl e cooperative, previsti dal Codice Civile (bollatura obbligatoria Registro Imprese – Notaio)**

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Ai sensi dell' art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall'art. 2214 devono essere tenuti:

- Libro dei soci ( abrogato per le srl dall'art. 16, comma 12 septies, lettera a del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009);
- Libro delle decisioni dei soci;
- Libro delle decisioni degli amministratori;
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l'unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

## 6.2 Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali

L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.

L'elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro:

- Registro operazioni di cambio (legge n. 1 del 05/01/1956): esente da bollo e tassa CCGG;
- Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961): esente da bollo e tassa CCGG;
- Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991): tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);
- Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
- Registro di contabilità dei lavori pubblici;
- Registro dei fidi;
- Formulare di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997): esente da bollo, tassa CCGG e diritti di segreteria;
- Registro di carico / scarico rifiuti: sono dovuti solamente i diritti di segreteria di euro 25,00. La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 c. 24 bis "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato su G.U. n. 24 del 29.01.2008);
- Registro dei programmi.

## 6.3 Bollatura facoltativa

### 6.3.1 Libri contabili previsti dal Codice Civile

La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili di cui al codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la **non obbligatorietà** della vidimazione a decorrere dal 25 ottobre 2001:

- Libro giornale;
- Libro sezionale del libro giornale;
- Libro inventari;
- Libro sezionale del libro inventari.

**Nota bene: il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.**

### 6.3.2 Registri IVA e altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi

La bollatura facoltativa è prevista per i registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi, per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della bollatura a decorrere dal 25 ottobre 2001 (vedi elenco pagina successiva).

Le normativa di riferimento è contenuta nel DPR 633/1972, nel DPR 600/1973 e nelle leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.

**Elenco non esaustivo:**

- Registro IVA acquisti;
- Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);
- Registro IVA acquisti CEE;
- Registro IVA vendite CEE;
- Registro dei corrispettivi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro prima nota cassa;
- Registro unico IVA;
- Registro unico IRPEF;
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);
- Registro fatture in sospeso;
- Registro di carico registratori fiscali;
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
- Registro merci in conto deposito;
- Registro prima nota cassa;
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
- Registro editori;
- Registro delle esportazioni in conto deposito;
- Registro dei codici;
- Corrispondenza e copie fatture;
- Registro delle movimentazioni finanziarie;
- Registro IVA multiaziendale;
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
- Registro dei trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni o acquisti;
- Registro delle dichiarazioni d'intento;
- Registro campioni gratuiti (omaggi);
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
- Registro merci in conto lavorazione;
- Registro merci in conto prova;
- Registro merci in visione;
- Registro rimanenze merci;
- Registro merci ricevute;
- Registro merci in comodato;
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;
- Registro delle somme ricevute in deposito;
- Registro incassi e pagamenti;
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
- Registro degli acquisti da raccoglitori;
- Registro degli imballaggi non restituiti;
- Registro delle variazioni;
- Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.

## **7. Bollatura di competenza di altri enti**

Si fornisce di seguito un elenco *non esaustivo* di libri o registri da bollare presso altri Enti

### **7.1 Bollatura presso uffici INAIL o INPS**

- Registro matricola;
- Libro paga;
- Registro delle presenze.

### **7.2 Bollatura presso ufficio A.S.L.**

- Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
- Registro degli infortuni.

### **7.3 Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura)**

- Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
- Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
- Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplosivi;
- Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
- Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.

### **7.4 Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune**

- Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
- Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
- Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.

### **7.5 Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate**

- Registro di inquinamento atmosferico;
- Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
- Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
- Registro dei lavori edili.

## **8. Casi particolari**

### **8.1 Società in liquidazione e fallite**

Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza, ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa, purché permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).

Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale governativa, poiché durante la procedura fallimentare non sussiste l'obbligo di

tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall'art. 38, comma 1 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e ss.mm.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.

## **8.2 Società trasformate**

Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa in via ordinaria (euro 67,00 per ogni registro, ogni cinquecento pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1° gennaio dell'**anno successivo** alla trasformazione.

Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.

## **8.3 Registro del commissario liquidatore**

Dal 15 agosto 2009 il registro detenuto dal commissario liquidatore di società cooperative, enti e consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (art. 10, comma 7, L. 23/07/2009 n. 99).

Per la bollatura di ogni registro devono essere versati euro 10,00 e una marca da bollo di euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100.

## **9. Sportelli e orari per informazioni**

### **9.1 Ufficio di Ferrara**

Largo Castello, n. 6 – 44121 Ferrara

**Orario di apertura al pubblico**

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

**Telefono:** 0532/783.721-712

**E-mail:** [certificati.visure.elenchi@fe.camcom.it](mailto:certificati.visure.elenchi@fe.camcom.it)

### **9.2 Ufficio distaccato di Cento**

Via Ferrarese, n. 28/1 – 44042 Cento

**Orario di apertura al pubblico**

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

**Telefono:** 051/683.55.51

**E-mail:** [cento@fe.camcom.it](mailto:cento@fe.camcom.it)

### **9.3 Ufficio distaccato di Comacchio**

Via Agatopisto, 3 – Palazzo Bellini - 44022 Comacchio

**Orario di apertura al pubblico**

Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

**Telefono:** 0533/311.083

**E-mail:** [comacchio@fe.camcom.it](mailto:comacchio@fe.camcom.it)